









DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Bando per la selezione di **166** volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani" nella Regione Molise

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";

VISTA la delibera n. 205 del 6 marzo 2006 con la quale è stato istituito l'albo degli enti di servizio civile della Regione Molise;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente "Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia" ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce la "Garanzia per i Giovani" ed invita gli Stati Membri ad assicurare ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;











VISTO il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (di seguito PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla IOG;

VISTA la convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato MLPS) con la Regione Molise in data 24 giugno 2014 relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", con la quale sono state delegate alla Regione medesima le funzioni di Organismo Intermedio del PON – IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014, con la quale sono state delegate al Dipartimento medesimo le funzioni di Organismo Intermedio del PON – IOG ex art. 123, comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l'attuazione della misura "servizio civile nazionale", prevista nel PON IOG, ed in particolare l'art. 3 dal quale risulta che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Molise alla misura "servizio civile nazionale", prevista nel PON IOG sono pari a 1.750.340,00 euro, che consentono l'avvio al servizio di n. 324 volontari;

VISTO l'avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 16 giugno 2014, con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome e sentita la Consulta nazionale per il servizio civile, ha fissato al 31 luglio 2014 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché dei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del PON IOG;

VISTO l'articolo 1 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale vengono definiti come "servizi competenti": "i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

CONSIDERATO che entro il 31 luglio 2014, sono pervenuti:

al Dipartimento n. 5 progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale da realizzarsi nell'ambito della Regione Molise, per un totale di n. 24 volontari;

alla Regione Molise n. 88 progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo regionale da realizzarsi nell'ambito della stessa, per un totale di n. 303 volontari;

TENUTO CONTO che, con Delibera di Giunta Regionale n. 660 del 2 dicembre 2014, è stata approvata la rimodulazione del Piano di attuazione di Garanzia Giovani per la Regione Molise, con la quale è stata apportata una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla misura servizio civile nazionale da 1.750.340,00 euro a 900.340,00 euro che consentono di avviare al servizio n. 166 volontari;











CONSIDERATO che, sulla base della riduzione delle risorse economiche disponibili, si è reso necessario procedere alla conseguente riduzione del numero dei volontari indicati nei progetti presentati entro il 31 luglio 2014;

TENUTO CONTO che l'Associazione A.N.P.E.A.S., con nota del 14 gennaio 2015 n. 5, ha chiesto al Servizio Politiche Sociali della Regione Molise la rimodulazione dei progetti presentati entro il 31 luglio 2014 e dei relativi volontari, sulla base della citata Delibera di Giunta Regionale n. 660/2014;

TENUTO CONTO che, con Determina Dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n. 5 del 21 gennaio 2015 si è preso atto della rimodulazione presentata dall'ente A.N.P.E.A.S. per un numero complessivo di 53 progetti per 119 volontari da avviare al servizio civile Garanzia Giovani;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 3 ottobre 2014 con il quale é stata approvata la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma "Garanzia Giovani" presentati al Dipartimento dagli enti iscritti all'Albo nazionale e le successive comunicazioni agli enti concernenti l'esito della valutazione stessa;

VISTA la determinazione del direttore generale della giunta della regione Molise n. 50 del 4/2/2015, con la quale é stata approvata la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma "Garanzia Giovani" da realizzarsi nella Regione Molise presentati alla stessa dagli enti iscritti all'Albo regionale;

TENUTO CONTO che i progetti degli enti iscritti all'albo della Regione Molise ammessi a valutazione e da inserire a bando risultano essere complessivamente n. 64 per 142 volontari e che quelli degli enti iscritti all'albo nazionale risultano essere 5 per 24 volontari;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. **166** volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani" da realizzarsi nella Regione Molise;

DECRETA

Articolo 1 Generalità

È indetto un bando per la selezione di n. **166** volontari, da avviare al servizio nell'anno 2015 nei progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del PON IOG, approvati dal Dipartimento, nonché dalla Regione Molise (di seguito: Regione) di cui all'Allegato 1.

L'impiego dei volontari, tenuto conto dei nominativi comunicati dagli enti e dei controlli preventivi di cui al successivo art.7, decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento alla Regione, agli stessi volontari e agli enti, che avranno cura di informare il Servizio Competente, secondo i tempi, le procedure e le modalità previste ai successivi articoli 4 e 7.

La durata del servizio è di dodici mesi.











Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.

Articolo 2 **Progetti e posti disponibili**

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicati sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto.

Le predette informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto individuato.

Sul sito <u>www.garanziagiovani.gov.it</u>, e su quello del Dipartimento <u>www.serviziocivile.gov.it</u> sarà pubblicato l'elenco dei progetti ed il link di rimando al sito degli enti che li realizzano per l'accesso ai dettagli dei progetti.

Articolo 3 **Requisiti e condizioni di ammissione**

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente residenti in Italia;
- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni);
- non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a quella di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per l'attuazione del PON IOG l'aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001.











Art. 4 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le **ore 14.00 del 3 aprile 2015.** Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell'**Allegato 2** al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all'**Allegato 3**, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- 2) a mezzo "raccomandata A/R";
- 3) a mano.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nell'allegato 1 al presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel citato allegato 1.

Art. 5 **Procedure selettive**

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall'ente che realizza il progetto prescelto.

In relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione, l'ente cui è rivolta la domanda accerta, a pena di esclusione, che:

- la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente art. 4;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (è sanabile la presentazione della fotocopia di un documento di identità scaduto);
- la domanda sia presentata da candidati che abbiano l'età prevista dall'art. 3 del presente bando e che contenga la dichiarazione relativa alla residenza in Italia, alla registrazione al PON IOG, all'assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o inoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nonché al non inserimento in un percorso di istruzione o di formazione.











Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato, alla Regione e al Servizio competente a cura dell'ente.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità della procedure selettive.

Art. 6 **Criteri di selezione**

Gli enti iscritti alla I classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che hanno acquisito il sistema di selezione dai primi, dovranno attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento.

Gli enti iscritti alla II classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che non abbiano acquisito i sistemi di selezione dagli enti iscritti alla I classe, procederanno alla selezione dei candidati sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile. I sistemi di selezione devono essere adeguatamente pubblicizzati dagli enti sul proprio sito internet.

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in "Allegato 4", attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili e le trasmette al Dipartimento.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L'Ente comunica, inoltre, i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

L'ente trasmette, altresì, al Servizio Competente e alla Regione i nominativi dei giovani risultati idonei selezionati, nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 7 **Avvio al servizio**

L'ente deve inserire nel sistema informatico "FUTURO" le graduatorie, compilando il format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale











avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L'ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l'elenco degli idonei non selezionati. Di seguito l'ente deve inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell'apposito box presente sul sistema informatico.

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, unitamente alla seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione dei soli candidati selezionati;
- b) documenti di identità degli interessati.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento e per i controlli connessi al PON IOG.

Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 3 luglio 2015 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati.

Prima dell'avvio al servizio dei volontari, il Dipartimento accerta, tramite la banca dati del MLPS, portale Garanzia Giovani, l'effettiva registrazione del giovane alla Iniziativa Occupazione Giovani (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it). La mancata registrazione e la registrazione in data successiva alla presentazione della domanda costituiscono causa di esclusione. Successivamente all'avvio al servizio dei volontari il Dipartimento accerta, altresì, tramite la banca dati del MLPS, portale Garanzia Giovani, l'avvenuta presa in carico del giovane da parte del Servizio competente.

Qualora, il giovane non sia ancora stato preso in carico dai Servizi competenti, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la Regione di adesione affinché proceda, nei successivi 15 giorni dalla richiesta, alla presa in carico. È fatto salvo l'obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

L'avvio al servizio dei volontari è subordinato, inoltre, all'invio degli elenchi dei candidati selezionati in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione degli stessi comporta l'impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall'ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro i termini innanzi indicati.

Il Dipartimento, sulla base degli elenchi predisposti dagli enti, provvede a comunicare agli stessi e alla Regione la data di inizio servizio. Gli enti titolari dei progetti provvedono successivamente a comunicare ai Servizi competenti la data di inizio servizio. Il Dipartimento provvede, altresì, ad inviare ai candidati selezionati, tramite gli enti titolari dei progetti, un codice utenza ed una *password* utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 8.

L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.











Art. 8 **Obblighi di servizio**

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo, ivi compreso lo svolgimento di un periodo minimo di servizio di almeno tre mesi.

I giovani avviati al servizio non possono partecipare a Bandi per la selezione di volontari del servizio civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di "Garanzia Giovani".

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9 Certificazioni e riconoscimenti

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o superiore a sei mesi al volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competenze.

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di "Garanzia Giovani", redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.











Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Molise – Ufficio Politiche Giovanili e Gestione e Valorizzazione del Servizio Civile tel. 0874/424334 e-mail bilotta.mariaantonietta@mail.regione.molise.it, ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06. 67792600, ovvero inviando una e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it

Roma, 3 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento Cons. Calogero MAUCERI











NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art. 1

L'elenco dei progetti è riportato all'allegato 1 del presente bando ed è consultabile sul sito internet del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it e sul sito della Regione: www.dg3molise.it La durata del servizio è di dodici mesi.

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento al volontario sui fondi europei.

Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali. Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.

Note all'art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l'ente pubblico sulla Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di inserire i loghi di "Garanzia Giovani", dell'Unione Europea, del MLPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come riportati in capo al presente bando. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.

Dal sito del Dipartimento, da quello del MLPS, nonché da quello della Regione sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art.3.

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono essere registrati al programma PON IOG, aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.

Lo "stato di disoccupazione" è comprovato dalla presentazione della Dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte del lavoratore al Centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente, ossia quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni. La DID può essere resa i) direttamente presso il CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di identità; ii) inoltrandola attraverso l'apposito servizio telematico CPIOnline previa autenticazione; iii) inviandola al CPI competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o fax allegando copia di un documento.

La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa (DID), consentendo di acquisire lo status di disoccupazione.











Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i giovani regolarmente residenti in Italia, senza distinzione di sesso. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale e anche coloro che risultano averlo interrotto, per qualsiasi motivo, precedentemente all'emanazione del presente bando.

Note all'art.4.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all'ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 3 aprile 2015.

I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento – sezione modulistica - e della Regione. La mancata allegazione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.

La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto:

- mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;
- mediante verifica della data e dell'orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC.

Si fa presente che i giovani in possesso della PEC denominata "...@postacertificata.gov.it" non possono presentare domande ad indirizzi PEC degli enti privati no profit, atteso che con il dominio suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanto per la presentazione delle domande ad enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicate all'art.4, ovvero un indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato e di cui è titolare l'interessato.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.

I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nell'allegato 1 al presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti ne citato allegato 1.

Note all'art.5

L'ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall'interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/2005 e dell'art. 16-bis della Legge 2/2009, l'inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell'indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all'anagrafica dell'interessato.

La selezione è effettuata dall'ente al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.











Note all'art.6

La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009, cui si riferisce l'allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.

I candidati esclusi in quanto ritenuti non idonei, ovvero risultati idonei ma non collocati utilmente in graduatoria dovranno essere tempestivamente informati dall'ente e potranno rivolgersi nuovamente al Servizio Competente ai fini dell'individuazione di un'altra misura prevista da "Garanzia Giovani".

Note all'art.7

L'ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai documenti elencati all'art. 7 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.

L'ente deve inviare via Înternet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell'inviare i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati, la regione ed il Servizio competente.

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun nominativo inserito nell'allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto "Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all'ente.

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il











contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall'inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario **dovrà essere restituito via pec**, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

Note all'art.9

Per la validazione e la certificazione delle competenze saranno attivate le procedure di rilascio delle relative attestazioni ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013. Le competenze maturate nelle esperienze di servizio civile nazionale saranno rese validabili e certificabili con un collegamento ad una o più qualificazioni e competenze contenute in un Repertorio codificato secondo quanto disposto dal D.Lgs. sopra citato. Pertanto, al termine dell'esperienza di servizio civile nazionale, sarà effettuato il rilascio del "Documento di validazione" attestante le attività svolte e le competenze e/o conoscenze e abilità acquisiste commisurate al periodo e al servizio prestato. Tale Documento è rilasciabile anche qualora l'esperienza fosse interrotta in relazione ai soli apprendimenti già maturati, purché sia stato completato un periodo non inferiore ai tre mesi (o 90 giorni) di servizio. Contestualmente o successivamente, sulla base di specifici accordi con gli Enti titolari di riferimento, la validazione potrà esitare in un "Certificato" attestante l'effettivo raggiungimento delle competenze in oggetto, anche con valore di credito, in riferimento ad un titolo di studio o qualificazione.

L'attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno interrotto il servizio.